

N. 02398/2011 REG.PROV.COLL.
N. 04544/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4544 del 2010, proposto da:
N.S.A. - Nuclear Specialists Associated S.r.l., rappresentata e difesa
dagli avv. Enrico Settembrini e Carlo Recchia, con domicilio eletto
presso Enrico Settembrini in Napoli, corso Vittorio Emanuele n.
211;

contro

- So.Re.Sa. Società regionale per la Sanità Spa, rappresentata e difesa
dall'avv. Leopoldo Di Bonito, con domicilio eletto presso Leopoldo
Di Bonito in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;
- Regione Campania, non costituita;

nei confronti di

Soc. ACOM Advanced Center Oncology Macerata Spa,
rappresentata e difesa dagli avv. Mario Barretta e Renato Coltorti,

con domicilio eletto presso Mario Barretta in Napoli, via Duomo n. 314;

per l'annullamento

dell'aggiudicazione provvisoria avvenuta il 22/06/2010 con cui la So.Re.Sa assegnava la fornitura del lotto 90 alla Soc. Acom spa, della determina n. 51 del 12/7/2010 recante l'aggiudicazione definitiva, del bando e della lettera di invito nella parte in cui non viene considerato anche il costo del trasporto come facente parte del prezzo unitario, nonché degli atti connessi; con declaratoria del diritto vantato dalla ricorrente all'aggiudicazione ovvero in via subordinata per la condanna della SORESA al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di So.Re.Sa. Spa e Soc. Acom Advanced Center Oncology Macerata Spa;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

Con ricorso notificato il 21, 22 e 23/7/2010, la società NSA Nuclear Specialists Associated, partecipante alla procedura aperta bandita

dalla SORESA per l'affidamento della fornitura triennale di radiofarmaci per uso diagnostico e terapeutico da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, proponeva le domande in epigrafe contro l'aggiudicazione per il lotto 90 (relativo a F-18 colina 100 MCI in fiale) in favore della società ACOM.

La SORESA e la società controinteressata si costituivano in giudizio resistendo alle pretese avverse.

Con ordinanza n. 1786 dell'8/9/2010, la domanda cautelare veniva respinta.

DIRITTO

1. Nel merito la società ricorrente deduce che:

- la propria offerta è più bassa avuto riguardo al prezzo complessivo della fiala di euro 2197,40, risultante dal prezzo unitario (euro 1897,40) più spese di trasporto (euro 300), comportante un costo di euro 131.844 per l'intero quantitativo della fornitura di 60 fiale nel triennio, a fronte di euro 141.024 dell'offerta presentata dalla ACOM, derivante da un prezzo unitario di euro 1800,40 (recte: 1800,06) maggiorato di euro 550 per spese di spedizione;
- l'affidamento ad un prezzo più alto sarebbe in contrasto con l'art. 82 del d. lgs. n. 163 del 2006 e con l'art. 43 della legge regionale n. 3 del 2007, nonché con le disposizioni di gara;
- il prezzo offerto comprenderebbe le spese di trasporto, da indicare nella scheda di offerta allegato B3, per cui l'offerta doveva essere valutata sul prezzo complessivo e non sul prezzo unitario della fiala,

considerate anche le modalità contrattualmente previste per la consegna della merce.

Le doglianze sono prive di fondamento.

1.1. Al riguardo è da osservare che, in base alle disposizioni di gara, l'aggiudicazione è prevista con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 del d. lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 43 della legge regionale n. 3 del 2007. Il disciplinare precisa che l'offerta è rappresentata dal prezzo unitario offerto per ciascun lotto, che deve essere più basso di quello posto a base d'asta, calcolato al netto delle spese di spedizione.

E' pacifico che l'offerta dell'ACOM è più bassa di quella presentata dalla NSA, avuto riguardo al prezzo unitario della fiala di farmaco.

1.2. Né tale modalità della valutazione del prezzo sul piano economico, che prescinde dalle spese di trasporto, si presenta censurabile sotto il profilo della ragionevolezza.

Infatti, la tesi sostenuta dalla ricorrente presuppone che un apposito viaggio debba sempre essere effettuato per la consegna di ogni singola fiala del farmaco, cosicché il prezzo complessivo del prodotto sia costantemente corrispondente alla somma del prezzo unitario di una fiala più le spese di trasporto per un viaggio. Sennonché l'ipotesi postulata dalla ricorrente non trova alcun riscontro sul piano pratico, laddove la stazione appaltante dichiara invece che non è assolutamente prevedibile il numero di trasporti che possono rendersi necessari nel corso dei tre anni.

Pertanto l'incidenza degli oneri di consegna sul prezzo unitario non costituisce un valore fisso ma dipende di volta in volta dal numero di fiale che vengono spedite contemporaneamente, in relazione agli ordinativi concretamente disposti dall'amministrazione.

Pertanto il capitolato speciale di appalto (art. 8) prevede che le spese di spedizione per i prodotti radioattivi siano addebitate per singolo viaggio anche se riferite a più prodotti inerenti a ordini diversi ed anche se la consegna frazionata sia dovuta ad impossibilità della fornitura unica da parte dell'aggiudicatario.

2. L'infondatezza delle dedotte censure dimostra altresì l'insussistenza di un danno ingiusto, con conseguente reiezione anche della domanda risarcitoria.

3. Il ricorso in esame va dunque respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, attesa la peculiarità e la novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Francesco Guarracino, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)